

- (9) Secondo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95, gli IPCA che differiscono a causa di diversità nei concetti, nei metodi o nelle pratiche che intervengono nella loro definizione e nel loro calcolo non devono essere considerati comparabili. Le metodologie applicate negli Stati membri per il trattamento dei prodotti stagionali variano notevolmente e i risultati possono non essere sufficientemente comparabili. Occorre pertanto armonizzare il trattamento dei prodotti stagionali negli IPCA, affinché gli IPCA così ottenuti rispondano ai requisiti di comparabilità, affidabilità e pertinenza di cui all'articolo 4, terzo comma, e all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.
- (10) Come disposto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, è stata consultata la Banca centrale europea ⁽¹⁾.
- (11) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce norme minime relative al trattamento dei prodotti stagionali al fine di migliorare comparabilità, affidabilità e pertinenza degli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «prodotti stagionali», i beni e i servizi non acquistabili o acquistati in volumi modesti o irrilevanti in alcuni periodi di un normale ciclo annuale. Per periodo stagionale si intende un periodo della durata minima di un mese;
- 2) «suddivisione della COICOP/IPCA», la classe COICOP/IPCA nel caso dei beni e servizi di una classe COICOP/IPCA e il gruppo COICOP/IPCA per i gruppi non suddivisi in classi secondo la classificazione armonizzata COICOP/IPCA di cui

al regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo ai sottoindici degli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽³⁾;

- 3) «stima controstagionale», la stima del prezzo di un prodotto offerto fuori stagione, così stabilita:

— nel primo mese del periodo fuori stagione il prezzo stimato corrisponde al prezzo normale osservato nel corso del precedente periodo stagionale, e

— dal secondo mese in poi, il prezzo stimato corrisponde al prezzo stimato per il mese precedente, corretto in funzione della variazione media dei prezzi osservati per l'insieme dei prodotti appartenenti alla stessa suddivisione della COICOP/IPCA che sono prodotti stagionali nel periodo interessato;

- 4) «stima omnistagionale», la stima del prezzo di un prodotto offerto fuori stagione, così stabilita:

— nel primo mese del periodo fuori stagione il prezzo stimato corrisponde al prezzo normale osservato nel corso del precedente periodo stagionale, e

— dal secondo mese in poi, il prezzo stimato corrisponde al prezzo stimato per il mese precedente, corretto in funzione della variazione media dei prezzi osservati per l'insieme dei prodotti appartenenti alla stessa suddivisione della COICOP/IPCA;

- 5) «indice annuale a ponderazione costante», un indice di prezzo per il quale sono utilizzate ponderazioni che non variano da un mese all'altro nell'arco dello stesso anno a tutti i livelli di calcolo dell'indice;

- 6) «indice di classe a ponderazione stagionale», un indice di prezzo per il quale sono utilizzate ponderazioni che nell'arco dello stesso anno:

— non variano da un mese all'altro per ciascuna delle suddivisioni COICOP/IPCA considerata nel suo insieme,

— non variano da un mese all'altro per i prodotti di una suddivisione COICOP/IPCA che non comprende prodotti stagionali,

⁽¹⁾ GU C 58 del 12.3.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1.

